

PROGETTO DI LEGGE N. 0145

di iniziativa della Giunta regionale
DGR n. 2128 del 22/03/2006

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”.

PRESENTATO IL 22/03/2006

ASSEGNATO IN DATA 24/03/2006

ALLA COMMISSIONE REFERENTE V
ALLA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE

REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA
DALL'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA:

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12
– LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”**

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
CON D.G.R. N. VIII/ 2128 DEL 22.3.2006

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente p.d.l. di modifica alla l.r. n. 12/2005 fa seguito a quello, relativo specificamente alla materia del recupero abitativo dei sottotetti, approvato dalla Giunta regionale in data 4 agosto 2005 e dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 2005 (l.r. 27 dicembre 2005, n. 20, in B.U.R.L. 30.12.2005 – 1° supplemento ordinario al n. 52).

Per contro, questo secondo intervento interessa diverse parti della l.r. 12, pur non incidendo sugli aspetti di disciplina sostanziale che caratterizzano l'impianto complessivo della nuova legge di governo del territorio, in particolare della parte prima.

Le modifiche proposte hanno natura tecnica, tranne quelle agli artt. 14 e 20, e riguardano prevalentemente la concreta operatività della fase transitoria, per la quale si sono evidenziate diverse criticità che sollecitano un'urgente iniziativa legislativa, di chiarimento se non di vera e propria integrazione: si veda, in particolare, l'aggiunta di numerosi nuovi commi all'art. 25 e le modifiche all'art. 92 in materia di programmi integrati di intervento.

Le modifiche proposte agli artt. 18, 41, 60 e 62 sono state concordate con la Direzione generale Agricoltura.

Le modifiche proposte agli artt. 11, comma 5 e 25, comma 8 *ter* sono state concordate con la Direzione generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica.

Di seguito vengono esplicitate le puntuali motivazioni a supporto di ciascuna modifica.

Art. 4, comma 2

La valutazione ambientale viene espressamente prevista anche in riferimento ai piani territoriali regionali d'area: questa modifica è strettamente correlata con quella proposta in riferimento all'art. 20 (nuovo comma 7 *bis*).

Art. 11, comma 5

L'integrazione è finalizzata ad annoverare, tra le fattispecie da cui possono scaturire incentivazioni volumetriche, anche gli interventi di edilizia residenziale pubblica, al fine di favorire la realizzazione di alloggi ERP e il loro organico inserimento nel tessuto urbano.

Art. 13, nuovo comma 5 *bis*

L'art. 13, comma 5, dispone che i comuni trasmettano il documento di piano alla provincia solo se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La presente modifica è finalizzata ad evitare che i comuni appartenenti a province non dotate a tutt'oggi di P.T.C.P. vigente possano autoapprovarsi il documento di piano senza alcuna valutazione da parte degli altri enti che concorrono alla pianificazione del territorio. Per tali comuni si prevede che, fino all'approvazione del piano territoriale regionale, il documento di piano sia trasmesso alla Regione, contemporaneamente al deposito, ai fini dell'espressione, entro centoventi giorni, di un parere vincolante in relazione agli indirizzi regionali di politica territoriale.

Art. 13, comma 12

L'art. 13, nel testo attualmente vigente, prevede, al comma 12, che le misure di salvaguardia si applicano “nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione degli atti di PGT”, mentre il comma 11 dispone che gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione. Tra le due norme sussiste dunque una discrasia che comporta l'inapplicabilità delle misure di salvaguardia nel periodo intercorrente tra l'assunzione del provvedimento di approvazione (momento della “definitiva approvazione” secondo il comma 12) e l'acquisizione di efficacia dello stesso (data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di deposito, secondo il comma 11), con la conseguente possibilità di rilascio di provvedimenti edilizi conformi

alla disciplina urbanistica precedente ma contrastanti con la nuova disciplina urbanistica, sostitutiva della precedente ma non ancora efficace.

Ne consegue la necessità di una modifica normativa che sposti il termine finale per l'applicazione delle misure di salvaguardia al momento della pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione degli atti di PGT.

Art. 14, commi 1, 4 e 5

La L.R. n. 12/2005 prevede che i piani attuativi conformi al PGT siano adottati e approvati dalla Giunta comunale, mentre quelli in variante sono adottati dalla Giunta comunale e approvati dal Consiglio. Le modifiche sono finalizzate a porre in capo al Consiglio comunale la competenza all'adozione e approvazione di tutti i piani attuativi, conformi o meno al PGT.

Conseguentemente viene raddoppiato il termine previsto, a pena di inefficacia, dal comma 4 per procedere all'approvazione del piano attuativo conforme al PGT.

Art. 18, comma 2

La L.R. n. 12/2005 dispone che le Province nei PTCP individuano gli ambiti destinati all'attività agricola e che questi hanno efficacia prevalente sulla pianificazione del Comune.

Considerato che le verifiche da parte della Province sui PGT sono di carattere generale e che vige il silenzio-assenso, si ritiene che mantenere l'efficacia prevalente "fino alla approvazione del PGT", come attualmente contenuto nel dispositivo di legge, possa vanificare l'effetto dell'efficacia prevalente per quei Comuni che approvino strumenti di pianificazione difformi dalle indicazioni dei PTCP.

Art. 20, nuovo comma 7 bis

Nel testo attuale della L.R. n. 12 il Piano territoriale regionale d'area si configura unicamente come strumento attuativo del P.T.R.

Con la presente modifica la Giunta Regionale potrà deliberare di dar corso all'approvazione di Piani territoriali d'area anche nella fase transitoria, fino all'approvazione del P.T.R. Le finalità, gli effetti e le procedure di approvazione rimangono quelle già definite negli artt. 20 e 21, con applicazione altresì delle procedure di valutazione ambientale di cui all'art. 4.

Art. 25, comma 1, secondo periodo

La modifica è finalizzata a fugare ogni dubbio circa l'immediata applicabilità, già nella fase transitoria, di tutte le disposizioni dettate all'articolo 97 relativamente ai progetti in variante presentati allo Sportello unico per le attività produttive.

Art. 25, comma 1, dopo il secondo periodo

E' noto che l'attuale disciplina della fase transitoria circoscrive le possibilità per i Comuni di dar corso all'approvazione di varianti urbanistiche. Si pone, in particolare, il problema delle varianti conseguenti agli studi per l'aggiornamento del quadro del dissesto del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, nonché agli studi per la definizione del reticolo idrico, varianti che, una volta acquisito il prescritto parere tecnico delle competenti Strutture regionali, possono considerarsi varianti necessitate. Poiché la portata di tali varianti esorbita il più delle volte dai ristretti limiti applicativi della casistica di cui alla L.R. n. 23/1997, si propone la presente modifica, particolarmente necessaria e urgente per i riflessi che tali varianti hanno in ordine alla sicurezza del territorio e dei cittadini.

Art. 25, nuovo comma 1 bis

La modifica è finalizzata a consentire ai comuni di assumere nella fase transitoria, in aggiunta alle fattispecie di variante già contemplate dal comma 1, anche varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa, come ad esempio la disciplina puntuale del centro storico. Si prevede l'applicazione della procedura di approvazione dettata all'art. 13 in riferimento agli atti di PGT, ad eccezione di alcuni commi.

Art. 25, comma 3

La modifica è strettamente conseguente a quella apportata all'art. 36, comma 4, in materia di efficacia delle misure di salvaguardia nella fase transitoria.

Art. 25, comma 7

La norma prevede che, sino all'approvazione del documento di piano, la presentazione dei P.I.I. "è subordinata all'approvazione di un documento di inquadramento". Tale atto era già previsto dall'art. 5 della L.R. n. 9/1999, abrogata dalla L.R. n. 12/2005, che ne disponeva l'approvazione da parte del consiglio comunale, senza prevedere una specifica procedura (adozione, osservazioni, controdeduzioni, ecc.). L'art. 25, comma 7, nulla dice sulla competenza all'approvazione del documento di inquadramento, e neppure sulla procedura da seguire, ma prevedendolo in luogo del documento di piano potrebbe indurre il dubbio circa la necessità dell'approvazione con la medesima procedura di quest'ultimo.

In realtà il legislatore regionale ha inteso effettuare un mero richiamo al documento d'inquadramento quale istituto già disciplinato dalla L.R. n. 9/1999, senza apportare elementi innovativi.

L'integrazione alla norma è finalizzata ad evitare problemi di ordine applicativo per i Comuni.

Art. 25, nuovo comma 8 bis

La L.R. n. 12, nel disporre che i P.R.G. vigenti conservino efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque non oltre quattro anni, consente evidentemente di dar corso all'approvazione di piani attuativi conformi. Dal momento che la previgente disciplina procedurale (art. 7, L.R. n. 23/1997) è stata abrogata dalla stessa L.R. n. 12, senza eccezioni per la fase transitoria, insorge la necessità di chiarire, con una disposizione *ad hoc*, con quale procedura possono essere approvati i piani attuativi conformi nella fase transitoria.

In coerenza con la modifica apportata all'art. 14 relativamente alla procedura di approvazione dei piani attuativi conformi al PGT, anche per la fase transitoria si prevede l'adozione e l'approvazione in capo al Consiglio comunale.

Art. 25, nuovo comma 8 ter

La L.R. n. 12 prevede, relativamente alla fase transitoria, la possibilità per i Comuni di dar corso all'approvazione di piani attuativi in variante, ma entro limiti ristretti.

Con la presente modifica si intende disciplinare espressamente la possibilità per i Comuni sia di approvare i piani di zona *ex lege* 167/1962, sia di determinare le modalità per l'attuazione e la realizzazione di alloggi ERP derivanti dalla programmazione regionale, anche nella fase transitoria, atteso il carattere speciale che tali strumenti hanno sempre rivestito nell'ordinamento urbanistico, a motivo del marcato interesse pubblico cui assolvono.

Art. 25, nuovo comma 8 *quater*

La modifica, che richiama quella apportata all'art. 13, comma 12, è riferita agli strumenti approvati nella fase transitoria secondo procedure variegata e risponde, quindi, ad una esigenza di uniformità di disciplina relativamente al momento in cui gli stessi diventano efficaci.

Art. 25, nuovo comma 8 *quinquies*

La L.R. n. 23/1997, abrogata dalla L.R. n. 12 senza eccezione per quanto qui interessa, conteneva disposizioni *ad hoc* per le rettifiche agli strumenti urbanistici generali (correzione di errori materiali e interpretazione autentica), all'insegna della semplificazione procedurale. Con la presente modifica si intende ovviare all'assenza, nella nuova legge, di disposizioni sul punto, valide per la fase transitoria (per la fase a regime si provvederà successivamente con analoga modifica all'art. 13).

La correzione di errori materiali e le rettifiche dei PRG vigenti tornano ad essere possibili a mezzo di deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata.

Art. 29, comma 1

La modifica è finalizzata a chiarire che anche l'adozione, come già l'approvazione, del regolamento edilizio è di competenza del Consiglio comunale.

Art. 36, comma 4, ultimo periodo

La modifica è finalizzata ad adeguare ai disposti del T.U. dell'edilizia (*cfr.* art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, che l'art. 103 della L.R. n. 12 dichiara disapplicato) la disciplina delle misure di salvaguardia, relativamente alla sola fase transitoria.

Art. 40, comma 2

Nel dettagliare i possibili profili di deroga, il testo vigente li riferisce espressamente al piano delle regole, oltre che ai piani attuativi. La presente modifica è finalizzata a garantire certezza applicativa anche per la fase transitoria, mediante l'uso della più generica espressione "strumenti di pianificazione comunale", in linea con il disposto del comma 1. L'espressione è comprensiva anche dei piani attuativi (*cfr.* art. 6 della stessa L.R. n. 12).

Art. 41, comma 1

Il principio generale di alternatività tra permesso di costruire e DIA trova un'eccezione per gli interventi nelle zone destinate all'agricoltura. Con questa modifica e con quelle apportate agli articoli 60, comma 1 e 62, comma 1 si chiarisce che l'eccezione riguarda i soli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati.

Art. 51, nuovo comma 5 *bis*

Considerata l'intervenuta abrogazione, ad opera della stessa L.R. n. 12, della L.R. n. 1/2001, occorre chiarire che le disposizioni in materia di mutamenti delle destinazioni d'uso, dettate dalla

nuova legge in esplicito riferimento al PGT, valgono anche per la fase transitoria in riferimento ai vigenti PRG.

Art. 52, nuovo comma 3 bis

Nel contesto della disciplina in materia di mutamenti di destinazione d'uso viene inserita una disposizione di carattere speciale e derogatorio, in quanto si discosta dai principi generali affermati nei commi precedenti, in risposta all'esigenza, rappresentata da più parti, di poter disporre di più efficaci strumenti di controllo delle trasformazioni, anche senza opere edilizie, finalizzate alla creazione di luoghi di culto.

Art. 59, comma 7

Si tratta di ripristinare l'esatto riferimento al comma 4, relativo alle attrezzature e infrastrutture produttive, in tal modo rimediando a un evidente errore materiale, la cui doverosa correzione è sfuggita in sede di *drafting* successivo all'approvazione della legge in Commissione consiliare, nonché in sede di *drafting* finale, a seguito dell'approvazione in Aula.

Art. 62, eliminazione del comma 2

In caso di vigenza di un contratto di affitto non è possibile usufruire della DIA per le fattispecie richiamate al comma 1 dell'art. 62: manutenzioni straordinarie, restauri, ristrutturazioni, ampliamenti. Tale dispositivo appare eccessivamente restrittivo e penalizzante per lo sviluppo dell'attività agricola.

La D.G. Agricoltura, nel segnalare che tramite la misura A del PSR finanzia interventi in semplice presenza di DIA, propone di eliminare integralmente il comma 2 dell'art. 62, appunto per rendere possibile l'utilizzo della DIA anche in caso di vigenza di contratto d'affitto.

Nuovo art. 62 bis

Considerata l'intervenuta abrogazione, ad opera della stessa L.R. n. 12, della L.R. n. 93/1980, occorre chiarire che le disposizioni in materia di edificazione nelle zone agricole, dettate dalla nuova legge in esplicito riferimento al PGT, valgono anche per la fase transitoria in riferimento alle zone E dei vigenti PRG.

Art. 80, comma 3

Nell'attribuire alla Regione le competenze in materia ambientale l'art. 80, comma 2, lett. a), le conferisce funzioni per le opere di competenza dello Stato o di enti o aziende statali, nonché per le opere di competenza regionale, escludendo, però, alcuni interventi minori, tra cui figurano anche gli elettrodotti sino a 15.000 volt, per i quali le competenze sono espressamente attribuite ai Comuni.

L'art. 28 della L.R. n. 26/2003 attribuisce alle Province le funzioni amministrative (non in materia ambientale) relative agli elettrodotti sino a 150.000 volt.

Restano, dunque, non disciplinate dall'art. 80 della L.R. n. 12 le funzioni in materia ambientale per gli elettrodotti compresi tra 15.000 e 150.000 volt.

Tali opere, infatti, non essendo classificabili come di competenza statale o regionale, non sono riconducibili alla competenza regionale ai sensi del comma 2, lett. a).

E neppure gli elettrodotti appaiono riconducibili alla competenza provinciale, in quanto non figurano tra gli interventi elencati al comma 3, così come non risultano di competenza dei Comuni, in quanto questi sono titolari di funzioni solo per gli elettrodotti non superiori a 15.000 volt.

Con la presente modifica vengono attribuite alla Provincia le competenze in materia ambientale per gli elettrodotti compresi nella fascia tra 15.000 e 150.000 volt.

Art. 92, comma 3

La modifica, in stretta correlazione con la modifica proposta in riferimento al comma 8 del medesimo articolo, fa chiarezza sul momento in cui il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi, motivatamente, in merito ai P.I.I. che modificano i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano.

Art. 92, comma 8

Due le modifiche che vengono proposte.

La prima è finalizzata a chiarire che anche l'adozione, come già l'approvazione, dei P.I.I. in variante, non di rilevanza regionale, è di competenza del Consiglio comunale, in coerenza con la modifica apportata all'art. 14.

La seconda modifica è finalizzata a porre rimedio a una sfasatura nella tempistica di approvazione dei P.I.I. in variante, non di rilevanza regionale, nella fase a regime della legge, per quanto la sfasatura verrebbe meno a seguito dell'eventuale approvazione della modifica proposta all'art. 14, comma 4.

Infatti, la previsione attuale di un termine dimezzato per la verifica provinciale di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5 (60 giorni dal ricevimento anziché 120) non è correlata con la tempistica di approvazione dei piani attuativi *ex art. 14*, applicabile anche a tale fattispecie di P.I.I., fissata in complessivi 60 giorni, con espressa sanzione di "inefficacia degli atti assunti" in caso di mancato rispetto di quest'ultimo termine.

Con la presente modifica, il termine per la verifica provinciale di compatibilità del P.I.I. viene espressamente indicato in 45 giorni, venendo pertanto meno l'attuale differenziazione tra fase transitoria (45 giorni è il termine già previsto oggi) e fase a regime.

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 4, dopo le parole “*piano territoriale regionale*”, sono inserite le parole “*, i piani territoriali regionali d’area*”;
- b) all’articolo 11, comma 5, dopo le parole “*riqualificazione urbana*” sono inserite le parole “*e in iniziative di edilizia residenziale pubblica*”.

c) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5 bis:
“*5 bis. Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.*”;
- 2) al comma 12 le parole “*definitiva approvazione*” sono sostituite con le parole “*pubblicazione dell’avviso di approvazione*”;

d) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, primo periodo, le parole “*dalla Giunta comunale*” sono sostituite con le parole “*dal Consiglio comunale*”;
 - 2) al comma 4 le parole “*Entro trenta giorni*” sono sostituite con le parole “*Entro sessanta giorni*”, e le parole “*la Giunta comunale*” sono sostituite con le parole “*il Consiglio comunale*”;
 - 3) al comma 5 le parole “*della giunta comunale*” sono sostituite con le parole “*del Consiglio comunale*”;
- e) all’articolo 18, comma 2, lettera c), le parole “*fino alla approvazione del PGT*” sono soppresse;

f) all’articolo 20, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7 bis:

“*7 bis. Fino all’approvazione del PTR previsto dall’articolo 19, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, può dar corso all’approvazione di piani territoriali regionali d’area, secondo le procedure di cui all’articolo 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonché le procedure di valutazione ambientale di cui all’articolo 4.*”;

g) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “e con l’applicazione dell’articolo 97” sono sopresse le parole “, comma 4,”.

2) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo:

“Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l’aggiornamento del quadro del dissesto di cui all’elaborato 2 del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all’articolo 57, comma 1, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte delle competenti Strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lett. i), della l.r. 23/1997 trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lett. i)”;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all’approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.”;

4) al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: “, fermo restando quanto disposto dall’art. 36, comma 4.”;

5) al comma 7, dopo le parole “è subordinata all’approvazione”, sono inserite le parole “da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione,”;

6) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

“8 bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e approvati dal consiglio comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14.

8 ter. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’articolo 3, comma 52, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2000, n. 1 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.

8 quater. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione definitiva.

8 quinquies. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.”;

- h) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole *“regolamento edilizio è”* sono inserite le parole *“adottato e”*;
- i) all'art. 36, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
- “La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.”;*
- j) all'articolo 40, comma 2, le parole *“dal piano delle regole e dai piani attuativi”* sono sostituite con le parole *“dagli strumenti di pianificazione comunale”*;
- k) all'articolo 41, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attività, salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3 bis. Gli interventi edificatori nelle aree destinate all'agricoltura sono disciplinati dal Titolo III della Parte II.”;*
- l) all'articolo 51, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5 bis:
- “5 bis. Fino all'approvazione degli atti di PGT ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente articolo, nonché degli articoli 52 e 53, si applicano in riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti.”;*
- m) all'art. 52, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3 bis:
- “3 bis. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto sono assoggettati a permesso di costruire”;*
- n) all'articolo 59, comma 7, le parole *“di cui al comma 3”* sono sostituite con le parole *“di cui al comma 4”*;
- o) all'articolo 60, comma 1, dopo le parole *“gli interventi edificatori”* sono inserite le parole *“relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati”*;
- p) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: *“Per tali interventi è possibile inoltrare al comune denuncia di inizio attività.”;*
- 2) il comma 2 è abrogato;
- q) dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62 bis:
- “Art. 62 bis
(Norma transitoria)*

1. *Fino all'approvazione degli atti di PGT ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente titolo si applicano in riferimento alle aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole.”;*
- r) all'articolo 80, comma 3, è aggiunta la seguente lettera e bis):
- “e bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt”;*
- s) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora il programma integrato di intervento modifichi i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano, il consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, si determina in sede di ratifica dell'accordo di programma nei casi di applicazione del comma 4, ovvero in sede di adozione dello stesso nei casi di applicazione del comma 8.”;
 - 2) al comma 8, le parole *“sono approvati dal consiglio comunale”* sono sostituite con le parole *“sono adottati e approvati dal consiglio comunale”*, e le parole *“ridotti della metà”* sono sostituite con le parole *“ridotti a quarantacinque giorni”*.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.